

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

- Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente
- Avv. Bruno De Carolis..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Saverio Ruperto..... Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore (relatore)
- Prof. Daniela Primicerio..... Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 5 febbraio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO E DIRITTO

Con ricorso pervenuto il 20 novembre 2009, il ricorrente chiede «che la banca, dal momento che il sottoscritto ha estinto il mutuo, proceda all'estinzione dell'ipoteca sulla casa che era collegata al mutuo» a norma del d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni, in l. 2 aprile 2007, n. 40, lamentando la mancata risposta da parte della banca alla richiesta a tal fine inviata alla medesima con lettera del 26 settembre 2009.

L'istituto di credito replica con atto di controdeduzioni del 14 dicembre 2009, a mezzo del quale chiede, in via preliminare, che il ricorso venga dichiarato irricevibile poiché la domanda di cancellazione inviata dal cliente non integrerebbe gli estremi del reclamo necessario per potere successivamente accedere alla cognizione del Collegio e, nel merito, conclude per la intervenuta cessazione della materia del contendere stante l'espletamento della richiesta formalità.

Va preliminarmente respinta l'eccezione di irricevibilità del ricorso formulata dalla banca. Giova infatti rilevare che, a norma dell'art. 13, comma 8-septies del citato d.l., «Il creditore è tenuto a rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e a trasmettere al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, secondo le modalità di cui al comma 8-octies e senza alcun onere per il debitore».

Dall'esame della documentazione agli atti, emerge che, a fronte della estinzione totale del debito verificatasi nel mese di luglio 2008, la banca ha provveduto alla comunicazione ai



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

pubblici registri immobiliari nel mese di ottobre 2009, quindi ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge. Ne deriva che la richiesta di cancellazione avanzata dal cliente con lettera del 26 settembre 2009 assume dignità di reclamo dato che ha riguardo a un comportamento omissivo dell'istituto di credito.

In ordine invece al merito della presente controversia, il Collegio rileva che in data 19 ottobre 2009 è stata effettuata la cancellazione dell'ipoteca iscritta presso i pubblici registri immobiliari della Provincia di Perugia, circoscrizione di Spoleto.

Avuto riguardo, quindi, alla richiesta presentata con il ricorso dal ricorrente, il quale si è limitato a chiedere che la Banca procedesse all'estinzione dell'ipoteca, senza svolgere ulteriori domande, e sulla scorta di quanto precede, il Collegio, preso atto dell'adempimento da parte della banca a quanto previsto dalla sopra citata normativa, dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE